

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 luglio 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2016, n. 24.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali. (17R00122) Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2016, n. 27.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017. (17R00028) Pag. 15

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 dicembre 2016, n. 0247/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2015, n. 232 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3). (17R00083) Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

22 dicembre 2016, n. 0251/Pres.

Modifiche al regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26, comma 4, 28, comma 6 e 40-bis, comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. (17R00089) Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

22 dicembre 2016, n. 0252/Pres.

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33. (17R00090) Pag. 25

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25.

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017. (17R00039) Pag. 27





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2016, n. 24.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 57 del 27 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Capo I

CONCORSO DELLA REGIONE AGLI OBIETTIVI COMPLESSIVI DI FINANZA PUBBLICA

Art. 1.

Determinazione dello stanziamento per il concorso della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, l'importo dell'accantonamento per il concorso della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica è determinato in euro 72.974.369 per l'anno 2017 e in euro 94.200.130 a decorrere dall'anno 2018.

Capo II

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA REGIONALE

Art. 2.

Sospensione dell'adeguamento Istat e riduzione temporanea dell'assegno vitalizio. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), le parole: «Per il triennio 2016/2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2016/2027».

2. All'art. 6 della legge regionale 19/2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Per il triennio 2016/2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2016/2027»;

b) al comma 2:

1) le parole: «nel triennio 2016/2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2016/2027»;

2) le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

Art. 3.

Liquidazione della posizione in prestazione definita

1. Ai titolari di assegno vitalizio nel regime della prestazione definita è data facoltà, entro il 31 marzo 2017, di chiedere la liquidazione della propria posizione in forma di capitale. In tal caso, il capitale spettante è pari alla riserva matematica al 31 dicembre 2016 calcolata tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 dellalegge regionale 19/2015, come modificati dall'art. 2 della presente legge, e, ove spettante, della reversibilità a favore del nucleo familiare, decurtato degli eventuali importi di assegno vitalizio corrisposti dal 1° gennaio 2017 al momento della liquidazione del capitale.

2. Ai consiglieri regionali di legislature antecedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio nel regime della prestazione definita, ma che non hanno ancora raggiunto il limite di età, nonché ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che hanno una posizione nel regime della prestazione definita è data facoltà, entro il 31 marzo 2017, di optare per il regime della capitalizzazione. In tal caso, il capitale spettante è pari al valore attuale medio degli oneri al 31 dicembre 2016, determinati attualizzando l'ammontare dell'assegno vitalizio, calcolato tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 dellalegge regionale 19/2015, come modificati dall'art. 2 della presente legge, spettante dalla data di maturazione del limite di età per il percepimento dell'assegno stesso; il valore attuale medio degli oneri tiene conto, ove spettante, della reversibilità a favore del nucleo familiare. La prestazione è liquidata in forma di capitale al raggiungimento del limite di età.


3. La riserva matematica di cui al comma 1 e il valore attuale medio degli oneri di cui al comma 2 sono definiti tenuto conto della speranza di vita desunta dalla più recente tavola di mortalità pubblicata dall'Istat e delle aspettative di adeguamento contenute nelle proiezioni Istat. Il tasso di attualizzazione è definito sulla base delle aspettative di rendimento dell'Istituto dell'assegno vitalizio alla data di valutazione.

4. L'ammontare del capitale spettante ai sensi del comma 1 o del comma 2 è abbattuto dell'11 per cento.

Art. 4.

Trasferimento all'Istituto dell'assegno vitalizio

1. La Regione riconosce all'Istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni allalegge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei



consiglieri regionali)), un trasferimento di euro 4.400.000 di cui 2.200.000 nell'anno 2018 e 2.200.000 nell'anno 2019 (Programma 1.01 - Organi istituzionali - parz.).

Art. 5.

Iniziative di solidarietà

1. Per il 2017, le economie conseguenti alla rinuncia o alla riduzione delle indennità dei consiglieri di cui all'art. 7 dell'articolo regionale 13/2014 sono altresì destinate, nella misura massima di euro 50.000, a progetti di solidarietà, individuati dall'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale d'intesa con la Conferenza dei capigruppo, nei confronti delle popolazioni colpite da calamità naturali.

Art. 6.

Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale

1. Per l'anno 2017, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 10 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2017 e non oltre il 10 per cento dei posti che si rendano vacanti nell'anno 2017.

2. Resta escluso dall'ambito di applicazione del limite assunzionale di cui al comma 1 il reclutamento di personale amministrativo tecnico ausiliario regionale (ATAR) dell'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione e di personale con profilo di centralista dell'emergenza da assegnare al Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco per l'attuazione del numero unico di emergenza europeo.

3. Entro il 31 ottobre 2017, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente un progetto per la ricollocazione del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro e degli operai e impiegati agricoltori-forestali assunti con contratto di diritto privato in enti già esistenti o di nuova istituzione, al fine di razionalizzare e di meglio organizzare l'esercizio delle relative funzioni, salvaguardandone la professionalità acquisita presso l'Amministrazione regionale nonché lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

4. Per l'anno 2017, gli enti locali possono ricoprire a tempo indeterminato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2017 e di quelli che si rendano vacanti nel medesimo anno; il predetto limite non trova applicazione nel caso di nuove assunzioni conseguenti a processi di mobilità da e verso gli enti locali per l'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nell'ambito di attività dello sportello unico degli enti locali (SUEL), ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a), dell'articolo regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Per i Comuni, la dotazione organica di riferimento è quella complessiva dell'ambito territoriale sovracomunale costituito, mediante convenzione tra i comuni interessati, ai sensi dell'art. 19 dell'articolo regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane).

5. Nel caso in cui gli enti di cui all'art. 1, comma 1, dell'articolo regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione dell'articolo regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), procedano a processi di riorganizzazione che conducano alla riduzione dei posti dirigenziali esistenti, l'ammontare delle risorse per la determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti resta confermato nella misura risultante al 31 dicembre dell'anno precedente l'intervenuta riduzione.

Art. 7.

Soppressione dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS). Modificazioni alla legge regionale 22/2010

1. L'Agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS) di cui all'art. 53 dell'articolo regionale 22/2010 è soppressa a decorrere dal 1° giugno 2017. La Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Agenzia alla data del 31 maggio 2017, le cui funzioni sono esercitate dal Comitato regionale per le relazioni sindacali (CRRS) di cui all'art. 53-bis dell'articolo regionale 22/2010, introdotto dal comma 4 del presente articolo.

2. Gli organi dell'ARRS, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano a decorrere dal 1° giugno 2017. La struttura regionale competente in materia di personale provvede alla liquidazione dell'Agenzia medesima, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale; l'eventuale avanzo di gestione è integralmente riversato al bilancio regionale.

3. Il personale in servizio alla data del 31 maggio 2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'ARRS è inquadrato, dal 1° giugno 2017, presso l'Amministrazione regionale nella categoria e posizione economica rivestite, con conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento, ad eccezione dei trattamenti connessi all'esercizio di specifiche funzioni o incarichi, per essere assegnato a supporto del funzionamento del CRRS.

4. Dopo l'art. 53 della legge regionale 22/2010 è inserito il seguente:

«Art. 53-bis (Comitato regionale per le relazioni sindacali). — 1. Il Comitato regionale per le relazioni sindacali (CRRS) è istituito presso la Presidenza della Regione e si avvale per il suo funzionamento della struttura regionale competente in materia di personale. Il CRRS ha la piena titolarità giuridica della contrattazione di primo livello e di tutte le attività attribuitegli dalla presente legge. I costi di gestione della delegazione sono ripartiti per numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio. La misura annua del contributo individuale è definita, sentito il CRRS, con deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

2. Il CRRS esercita a livello regionale, in rappresentanza degli enti di cui all'art. 1, comma 1, e sulla base degli atti di indirizzo approvati con le modalità di cui all'art. 48, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negozia-



zione dei contratti collettivi e all'assistenza dei medesimi enti, al fine dell'applicazione uniforme dei contratti e degli accordi collettivi. Il CRRS svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia, risponde unicamente al Comitato regionale per le politiche contrattuali e può chiedere tutte le informazioni necessarie all'espletamento della propria attività agli uffici competenti.

3. Il CRRS cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Entro il primo trimestre di ciascun anno, il CRRS presenta al Comitato regionale per le politiche contrattuali una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'evoluzione delle retribuzioni reali dei dipendenti del comparto unico regionale, con l'indicazione di un quadro di confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato. A tal fine, il CRRS si avvale della collaborazione della struttura regionale competente in materia di statistica per l'acquisizione delle informazioni statistiche e per la formulazione dei modelli statistici di rilevanza. Il CRRS si avvale, inoltre, della collaborazione degli enti di cui all'art. 1, comma 1, che garantiscono l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.

4. Il CRRS effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di comparto e presenta annualmente al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali un rapporto in cui verifica la corretta ripartizione fra le materie regolate dalla legge e quelle di competenza della contrattazione di comparto, di settore e decentrata, evidenziando le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva di comparto, di settore e decentrata.

5. Il CRRS è costituito dal presidente, nominato con decreto del Presidente della Regione, e da quattro componenti. I restanti componenti sono designati, in ragione di due unità per ciascuno, dall'Amministrazione regionale e dal Consiglio permanente degli enti locali e sono nominati con deliberazione della Giunta regionale. Il presidente e i restanti componenti del CRRS restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il presidente nomina, tra gli altri componenti, un vice presidente, con funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, il presidente e i restanti componenti del CRRS sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale. Il CRRS coordina la strategia regionale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con gli indirizzi impartiti. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CRRS delibera a maggioranza, su proposta del suo presidente.

7. Non possono far parte del CRRS né ricoprire le funzioni di presidente persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi o cariche nei tre anni precedenti alla nomina o alla designazione. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche.

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le ulteriori modalità di funzionamento del CRRS e i compensi spettanti al presidente e ai restanti componenti.»

5. A decorrere dal 1° giugno 2017, l'art. 53 della legge regionale 22/2010 è abrogato. Dalla medesima data, il riferimento all'Agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS), ovunque ricorra in leggi, regolamenti o altri atti, si intende riferito al CRRS.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le necessarie variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione del presente articolo nell'ambito del Programma 1.010 - Risorse umane.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 8.

Disposizioni in materia di personale regionale


1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 22/2010, la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale è definita in 2.903 unità di personale, di cui 136 unità con qualifica di dirigente, così distribuite nei seguenti organici:

- a) Giunta regionale: 2.026 unità di personale, di cui 124 unità con qualifica di dirigente;
- b) Consiglio regionale: 83 unità di personale, di cui 8 unità con qualifica di dirigente;
- c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 166 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;
- d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 396 unità di personale;
- e) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.

2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, e 11, commi 1 e 2-bis, della legge regionale 22/2010, nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge.

3. Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 22/2010, i limiti di spesa per la dotazione organica di cui al comma 1, per i segretari particolari, per gli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per il personale amministrato dall'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, collocati al di fuori della dotazione organica, sono definiti in euro 117.294.907 per retribuzioni, indennità accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dovuta per legge (Missione 1 - Programma 10 - Risorse umane - parz.), di cui:

a) euro 116.615.507 per il personale assegnato agli organici facenti capo alla Giunta e al Consiglio regionale, per i segretari particolari e per gli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, collocati al di fuori della dotazione organica;



b) euro 679.400 per il personale amministrato dalla Giunta regionale e dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, non ricompreso nella dotazione organica della struttura regionale.

4. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo di tali importi.

5. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale regionale, del personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro e degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta e del Consiglio regionale per il triennio economico 2017/2019 è determinata complessivamente in euro 2.591.000 per l'anno 2017 e in euro 4.060.000 per l'anno 2018 e in euro 1.410.000 per l'anno 2019 (Missione 1 - Programma 10 - Risorse umane). La spesa prevista è così ripartita:

a) anno 2017: personale regionale e addetti alle attività giornalistiche e di informazione euro 2.579.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro euro 12.000;

b) anno 2018: personale regionale e addetti alle attività giornalistiche e di informazione euro 4.036.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro euro 24.000;

c) anno 2019: personale regionale e addetti alle attività giornalistiche e di informazione euro 1.404.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro euro 6.000.

6. Al comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 22/2010, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dell'iscrizione negli elenchi è data notizia alla struttura regionale competente in materia di personale che provvede, entro il 28 febbraio, alla pubblicazione dell'elenco del personale distaccato in disponibilità nell'ambito del comparto unico della Valle d'Aosta.»

7. I partecipanti alle prove pratiche, motorio-attitudinali o ginnico-sportive di procedure selettive pubbliche indette dalla Regione sono assicurati contro gli infortuni eventualmente occorsi durante le predette prove, nonché per la responsabilità civile relativamente ai danni eventualmente subiti o cagionati nell'espletamento delle medesime prove.

Art. 9.

Disposizioni per la continuità dei servizi di assistenza socio-sanitaria

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza socio-sanitaria, nelle more dell'espletamento delle procedure selettive uniche bandite dall'Amministrazione regionale in attuazione dell'art. 41, comma 5, dellalegge regionale 22/2010 e in ogni caso non oltre l'approvazione delle relative graduatorie, la Società di servizi, istituita ai sensi dellalegge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), è autorizzata a stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo deter-

minato con gli addetti ai predetti servizi, attingendo dalle graduatorie in essere presso le Unités des communes valdotaines. Ai lavoratori assunti è applicato, per l'intera durata del rapporto di lavoro, il contratto collettivo di lavoro del comparto unico regionale. I rapporti tra le Unités e la Società di servizi sono regolati da contratti di servizio aventi i contenuti di cui all'art. 9 dellal.r. 44/2010.

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 50 dellalegge regionale 22/2010

1. L'art. 50 della legge regionale 22/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 50. (Aree di contrattazione). — 1. Nell'ambito del comparto unico di contrattazione si distinguono le seguenti autonome aree di contrattazione:

a) area delle categorie, a cui fa capo il contratto collettivo di comparto del personale appartenente alle categorie, comprensivo di una specifica sezione riguardante le peculiarità del personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

b) area della dirigenza, a cui fa capo il contratto collettivo di comparto del personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale.

2. Il contratto collettivo di comparto per le aree di cui al comma 1 è stipulato, con le modalità di cui al presente capo, dall'ARRS per la parte pubblica e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 54.»

Capo IV

FINANZA LOCALE

Art. 11.

Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

1. In deroga a quanto previsto dallalegge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), per l'anno 2017, l'ammontare dei trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione è determinato in euro 79.525.000, la cui ripartizione è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e della Commissione consiliare competente (Programma 18.001 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - Parz.). Le risorse finanziarie destinate alla finanza locale di cui al precedente periodo sono integrate, per l'anno 2017, dagli stanziamenti di cui alle leggi regionali riportate nell'allegato 2, per un importo complessivo, al netto dei differimenti derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui, di euro 103.096.234,96.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, agli enti locali che abbiano adempiuto agli obblighi di esercizio delle funzioni e dei servizi in forma associata di cui allalegge regionale 6/2014 è destinato l'importo aggiuntivo massimo di euro 500.000, ripartito secondo criteri di premialità stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al



comma 1. Per i predetti enti locali, il limite assunzionale di cui all'art. 6, comma 4, è incrementato al 75 per cento, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore.

3. Per l'anno 2017, la liquidazione dei trasferimenti senza vincoli di destinazione di cui ai commi 1 e 2 è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, con le seguenti modalità, tenuto conto che se gli enti effettuano le comunicazioni o le trasmissioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento:

a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;

b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;

c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia trasmesso il conto di bilancio;

d) il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

4. I commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies dell'art. 19 dellalegge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), sono abrogati. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011);

b) il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012);

c) l'art. 6 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 21 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2010-2012);

d) l'art. 9 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014).

5. L'ammontare non ancora rimborsato delle somme concesse a titolo di anticipazione dei costi da sostenere per l'estensione della terza rete televisiva RAI sul territorio di riferimento, rispettivamente alle Unités des Communes valdôtaines, già Comunità montane, Mont-Rose per euro 8.263,31, Valdigne-Mont-Blanc per euro 3.976,72 e Grand-Combin per euro 41.316,55 è restituito alla Regione nell'anno 2017, senza aggravio degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, mediante compensazione con i trasferimenti finanziari spettanti alle Unités des Communes valdôtaines nel medesimo anno 2017, ai sensi dellalegge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 (Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili). Per l'applicazione del presente comma, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Piano straordinario di investimenti per i Comuni

1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione di un piano straordinario, per l'anno 2017, al fine di finanziare investimenti in tutti i comuni valdostani, su richiesta degli enti interessati, per un importo non superiore a 150.000 euro per ogni intervento, oltre a 50.000 euro massimi per la direzione dei lavori e il collaudo; alla realizzazione delle opere provvedono i comuni che assumono a proprio carico gli oneri progettuali.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, determinati in euro 3.000.000 per l'anno 2017, sono finanziati con le disponibilità a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale di Finaosta S.p.A. di cui all'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A. Abrogazione dellalegge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

3. Al finanziamento del presente articolo si provvede mediante riversamento al bilancio regionale delle somme disponibili, nel corso dell'anno 2017, sul Fondo di dotazione della gestione speciale, per euro 3.000.000, alimentato dal riversamento delle riserve distribuite da CVA S.p.A. nella medesima annualità, in relazione al processo di quotazione autorizzato ai sensi dell'art. 27, comma 1.

Art. 13.

Trasferimento finanziario per la gestione dei servizi cimiteriali di interesse regionale

1. In attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera d), dellalegge regionale 6/2014, è autorizzato il trasferimento al Comune di Aosta dei fondi necessari per la gestione dei servizi cimiteriali di interesse regionale, ivi compresi la gestione del tempio crematorio e la fruizione delle sale settorie regionali per l'effettuazione delle indagini necrosettorie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, tra gli interventi settoriali con vincolo di destinazione, è autorizzato un trasferimento annuale a favore del Comune di Aosta per un importo massimo di euro 150.000 (missione 12 - programma 09 «Servizio necroscopico e cimiteriale»).

3. L'erogazione della somma è effettuata mediante la liquidazione di un acconto pari al 50 per cento dell'importo stanziato e, a consuntivo, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

4. Gli articoli 28 dellalegge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), e 11 dellalegge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), sono abrogati.



Capo V

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 14.

Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) è determinata per il triennio 2017/2019 in euro 245.910.000 per l'anno 2017, in euro 253.344.500 per l'anno 2018 e in euro 254.844.500 per l'anno 2019 ed è ripartita in:

a) finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

b) finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA.

2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 244.890.500 per l'anno 2017, in euro 252.325.000 per l'anno 2018 e in euro 253.825.000 per l'anno 2019, di cui euro 2.500.000 per l'anno 2017, euro 8.500.000 per l'anno 2018 e euro 10.000.000 per l'anno 2019 per il saldo di mobilità sanitaria (Programma 13.01 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA).

3. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è determinato in annui euro 1.019.500 per il triennio 2017/2019 (Programma 13.02 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA).

4. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità e di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per gli anni 2017 e 2018, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, comma 12, dellallegge regionale 19/2015, relativa agli investimenti in edilizia sanitaria, è incrementata delle risorse non utilizzate per la realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale Umberto Parini.

6. Al comma 18 dell'art. 22 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), dopo le parole: «attraverso personale già assunto presso i suoi organici, opportunamente formato» sono aggiunte le seguenti: «o per il tramite delle singole organizzazioni di volontariato, territorialmente competenti, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5)».

Art. 15.

Disposizioni in materia di procedure di reclutamento nell'Azienda USL e per la semplificazione nel settore della zootecnia. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 16

1. Ai commi 4 e 5 dell'art. 4 dellallegge regionale 2 agosto 2016, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018), le parole: «e amministrativo» sono soppresse.

2. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento dei servizi dell'Azienda USL, la Giunta regionale, nei limiti del finanziamento del servizio sanitario regionale per l'anno 2017, può autorizzare l'avvio di procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato per posti di profilo amministrativo dell'Azienda USL nei limiti della dotazione organica risultante alla data del 1° gennaio 2016, con riserva di posto, non oltre il 50 per cento, per il personale in servizio alla stessa data e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibile presso la medesima Azienda.

3. Il comma 1 dell'art. 5 dellal.r. 16/2016 è sostituito dal seguente:

«1. Nel periodo precedente l'ascesa agli alpeggi e nel periodo successivo alla demonticazione dagli alpeggi, la trasformazione del latte crudo proveniente dagli animali dell'azienda per la produzione di formaggi a maturazione superiore a sessanta giorni, da destinare alla vendita diretta al consumatore finale e in ambito locale, può avvenire in un locale o in un'area all'interno dell'azienda di produzione primaria già registrata, in cui si svolgono esclusivamente le operazioni di lavorazione del latte, nel rispetto dei requisiti minimi di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, previa notifica ai fini della registrazione della nuova attività produttiva al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL.».

4. All'art. 6 dellallegge regionale 16/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, è consentita, previa autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni), la macellazione a domicilio delle specie suine, ovi-caprine, ad eccezione degli animali da sottoporre a test per encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), e delle specie bovine di età inferiore a dodici mesi, purché appartenenti ad aziende in possesso di qualifica sanitaria di ufficialmente indenne per TBC, BRC e LBE nel caso di bovini e di ufficialmente indenne per BRC nel caso di ovi-caprini, entro il limite massimo annuale per nucleo familiare di 1 bovino, 2 suini grassi, 2 pecore o capre, 5 agnelli o capretti. Le carni ottenute dalle macellazioni domiciliari possono essere destinate esclusivamente al consumo in ambito familiare e non possono



essere commercializzate, né somministrate al pubblico. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, la tariffa da richiedere all'utenza per la prestazione della visita sanitaria.»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In conformità a quanto stabilito dall'Accordo in sede di Conferenza unificata, in data 7 febbraio 2013, recante "Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002», i residui di macellazione, i cadaveri e le carcasse degli animali, nonché i materiali da essi derivanti, non idonei al consumo umano ai sensi della normativa vigente in materia e provenienti direttamente dall'azienda di produzione primaria possono essere trasportati dall'imprenditore agricolo sui mezzi di trasporto appartenenti all'azienda al più vicino impianto autorizzato ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009, a condizione che il trasporto avvenga in contenitori o veicoli, con separazione per categoria di sottoprodotto, coperti e a tenuta stagna in modo tale da evitare la fuoriuscita e la dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto stesso e nel rispetto della disciplina statale vigente in materia di rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). A tal fine, l'azienda di produzione primaria già registrata comunica all'Azienda USL l'elenco dei veicoli o dei contenitori riutilizzabili e le sue variazioni.».

Art. 16.

Interventi in materia di politiche sociali

1. Per il complesso degli interventi regionali in materia di politiche sociali è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa complessiva di euro 82.648.860,45 (Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia).

Art. 17.

Gruppo di lavoro

1. La Giunta regionale, allo scopo di riconoscere il maggior aggravio determinato dalla numerosità dei nuclei familiari e dalle situazioni che contribuiscono ad appesantire l'economia familiare, quali, ad esempio, la presenza di coniuge e figli a carico, di persone con disabilità o non autosufficienti, la monogenitorialità, la vedovanza, istituisce un apposito gruppo di lavoro con il compito di elaborare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un sistema che introduca fattori proporzionali al carico familiare, finalizzati ad integrare le correnti modalità in uso per il calcolo delle tariffe dei servizi scolastici, sociali, sanitari e di altro genere a carico delle famiglie.

Capo VI

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 18.

Interventi in materia di politiche del lavoro

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 19/2015, per il finanziamento dei corsi di cui agli articoli 11 e 13 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), e, nell'ambito degli Accordi stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti), per il finanziamento delle attività di cui al medesimo art. 2, comma 2, lettere d) e f), è determinata, per il triennio 2017/2019, in complessivi euro 7.540.000, così suddivisi:

a) anno 2017 euro 1.500.000;

b) anno 2018 euro 2.520.000;

c) anno 2019 euro 3.520.000.

(Programma 15.03 - Sostegno all'occupazione - parz.; Programma 15.02 - Formazione professionale - parz. e Programma 14.01 Industria e Pmi e artigianato - parz.).

2. La Regione promuove ulteriori interventi in materia di politiche del lavoro, di formazione professionale e di azioni per favorire l'impiego e l'occupazione attraverso l'utilizzo del Fondo sociale europeo (FSE) o di altri fondi europei e attraverso l'utilizzo dei fondi dello Stato a ciò dedicati.

3. Per l'applicazione del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale

1. L'utilizzo del Fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno dell'economia locale di cui all'art. 3 della legge regionale 13/2014 è prorogato anche per il 2017; le relative risorse sono destinate, oltre che all'erogazione del beneficio individuale monetario temporaneo previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 18 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), anche per:

a) l'attivazione di misure di politica attiva collegate all'attuazione dei patti di inclusione;

b) l'integrazione, per i residenti in Valle d'Aosta, previa sottoscrizione di convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della misura di contrasto alla povertà avviata su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale), già denominata sostegno per l'inclusione attiva (SIA) dall'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).



2. Per i soggetti aventi diritto alle misure di inclusione attiva di cui all'articolo regionale 18/2015, che abbiano presentato domanda nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2016 e il 31 marzo 2016, le predette misure sono cumulabili con il SIA.

3. Gli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 12.000.000 per il 2017, sono finanziati con le disponibilità a valere sul Fondo di dotazione della gestione speciale costituito presso Finaosta S.p.A. ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7/2006.

Art. 20.

Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C(2015)907, in data 12 febbraio 2015, del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2014/2020, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 12.652.643, di cui euro 9.652.643 quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma e, per l'anno 2017, euro 3.000.000 quale quota aggiuntiva di risorse regionali. La quota di cofinanziamento regionale è determinata per il triennio 2017/2019 in complessivi euro 5.934.337, di cui 2.529.471,61 già autorizzati per il triennio 2014/2016 e riprogrammati, ed è annualmente così suddivisa:

- a) anno 2017 euro 2.002.860;
- b) anno 2018 euro 2.330.665;
- c) anno 2019 euro 1.600.812.

4. La Regione attua, nel periodo 2007/2019, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 (ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)).

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata, per il periodo 2007/2019, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 35.311.031, così rideterminata e suddivisa:

a) euro 18.790.167, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, di cui euro 1.461.482 per l'anno 2017;

b) euro 16.520.864, quale quota complessiva di risorse regionali aggiuntive che, per il triennio 2017/2019, viene determinata in euro 11.907.651, annualmente così suddivisa:

- 1) anno 2017 euro 6.887.651;
- 2) anno 2018 euro 5.010.000;
- 3) anno 2019 euro 10.000.

6. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti da definire nell'ambito di Piani e accordi di programma quadro 2014/2020, cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

7. Per le finalità di cui al comma 6 e per consentire l'avvio dei primi interventi, è autorizzata, per il periodo 2017/2019, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 2.651.427, annualmente così suddivisa:

a) euro 11.427, quale quota di cofinanziamento regionale per l'anno 2017;

b) euro 2.640.000, quale quota di risorse regionali aggiuntive, per il triennio 2017/2019, annualmente così suddivisa:

- 1) anno 2017 euro 880.000;
- 2) anno 2018 euro 880.000;
- 3) anno 2019 euro 880.000.

8. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale relativi al periodo 2014/2020, previsti dai regolamenti (UE) n. 1299/2013, n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Cooperazione territoriale europea, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, sono determinati, per il periodo 2017/2019, in complessivi euro 41.710, annualmente così suddivisi:

- a) anno 2017 euro 28.117;
- b) anno 2018 euro 7.357;
- c) anno 2019 euro 6.236.

9. Per i Programmi di cooperazione territoriale europea 2014/2020 (FESR), i trasferimenti del contributo dell'Unione europea (FESR) e dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987 effettuati dal Capofila di Progetto in favore dei partner sono contabilizzati, in entrata e in uscita, tra i servizi per conto terzi e partite di giro, stante l'assenza di discrezionalità e autonomia decisionale del medesimo nell'espletamento di tale attività per i Programmi interessanti la Valle d'Aosta.



10. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

11. Gli investimenti di cui al comma 10 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge 183/1987.

12. Per le finalità di cui al comma 10, è autorizzata, per il triennio 2017/2019, la spesa complessiva a carico della Regione di euro 8.500.768,16, così suddivisa:

a) euro 7.650.768,16, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma annualmente così suddivisa:

- 1) anno 2017 euro 2.750.001,00;
- 2) anno 2018 euro 2.750.001,00;
- 3) anno 2019 euro 2.150.766,16.

b) euro 850.000, quale quota aggiuntiva di risorse regionali così suddivisa:

- 1) anno 2017 euro 250.000;
- 2) anno 2018 euro 300.000;
- 3) anno 2019 euro 300.000.

13. È inoltre autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2017 quale quota aggiuntiva di risorse regionali sul Programma Piano giovani nell'ambito del Piano azione coesione (PAC).

14. Le variazioni tra gli stanziamenti nella parte entrata del bilancio, relative ai Programmi a cofinanziamento europeo e statale, all'interno dei titoli, nei limiti del presente articolo, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.

15. Le spese per interventi coerenti con i programmi di cui al presente articolo possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

16. Per garantire l'efficacia dei finanziamenti di cui al presente articolo è istituito un apposito ufficio unico e integrato, con l'obiettivo di informare e supportare enti pubblici, aziende e cittadini sulle opportunità offerte dai fondi europei. L'ufficio è costituito attraverso la riorganizzazione del personale già in forza all'Amministrazione regionale ed è posto alle dipendenze del coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei. L'ufficio è sottoposto annualmente alla valutazione degli utenti in ordine alla funzionalità dei servizi erogati e al raggiungimento degli obiettivi preposti.

Art. 21.

Finanziamento di un Piano di interventi in ambito agricolo-forestale e nel settore delle opere di pubblica utilità

1. Per il triennio 2017/2019, è autorizzata l'adozione di un Piano finalizzato alla realizzazione di interventi diretti a favorire il mantenimento del territorio e la manutenzione delle opere pubbliche, mediante l'impiego di lavoratrici di età superiore a quarantacinque anni e di lavoratori di età superiore a cinquanta anni, nonché di soggetti in possesso di certificazione di invalidità, anche se non ricompresi nei predetti requisiti anagrafici, inclusi nelle graduatorie regionali approvate e in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito dei cantieri agricolo-forestali di cui alleleggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), e del settore delle opere di pubblica utilità.

2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione del Piano di cui al comma 1 è determinata in euro 4.000.000, per ciascuno degli anni del triennio 2017/2019, con stanziamento iscritto nei seguenti programmi:


- a) Programma 1.010 - Risorse umane;
- b) Programma 09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale;
- c) Programma 09.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;
- d) Programma 09.01 - Difesa del suolo;
- e) Programma 16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare;
- f) Programma 10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali.

Art. 22.

Programma di sviluppo rurale e altre disposizioni in materia di agricoltura

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per il periodo 2014/2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 3.000.000 e, per l'anno 2019, la spesa di euro 3.000.000, quale quota di cofinanziamento regionale (Programma 16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - parz).



3. L'autorizzazione di spesa per la gestione del Programma di cui al comma 1 è rideterminata, per il triennio 2017/2019, in euro 660.000 (Missione 16 - Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) annualmente così suddivisa:

- a) anno 2017 euro 220.000;
- b) anno 2018 euro 220.000;
- c) anno 2019 euro 220.000.

Art. 23.

Finanziamento degli aiuti alle aziende agricole in attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014/2020

1. Limitatamente al 2017, al fine di sostenere il comparto agricolo regionale, penalizzato dai ritardi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel pagamento delle misure a superficie e della misura del benessere animale di cui al Programma di sviluppo rurale 2014/2020, la Regione assicura il finanziamento, sotto forma di anticipazione, fino al 100 per cento del relativo importo, dell'indennità compensativa, dei pagamenti agro-climatico-ambientali, spettanti agli agricoltori con riferimento alla campagna 2015 e, fino al 60 per cento, con riferimento alla campagna 2016, sulla base della certificazione rilasciata dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Area VdA), al netto di eventuali debiti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

2. L'anticipazione non è concedibile agli agricoltori che non abbiano restituito ad Area VdA le anticipazioni dei premi a valere sulle annualità 2007, 2008 e 2009, relativi al Programma di sviluppo rurale 2007/2013, in attuazione delle seguenti disposizioni:

a) art. 23 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007);

b) art. 33 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010);

c) art. 34 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011);

d) art. 27, comma 4, della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012).

3. L'erogazione dell'anticipazione è, inoltre, subordinata al riconoscimento da parte del beneficiario del debito nei confronti della Regione per l'importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione concedibile e all'impegno ad estinguere, contestualmente, per il medesimo importo, le eventuali anticipazioni bancarie in essere, a valere sui medesimi crediti, garantite da Finaosta S.p.A. L'anticipazione deve essere restituita, senza oneri aggiuntivi a carico dell'agricoltore, entro trenta giorni dall'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA o dalla comunicazione da parte di AGEA del diniego di erogazione e di aiuto e, in caso di perdurare del ritardo nell'erogazione

dell'aiuto da parte di AGEA, entro il 30 giugno 2017 per gli aiuti riferiti alla campagna 2015 e entro il 30 giugno 2018 per gli aiuti riferiti alla campagna 2015.

4. Le modalità di presentazione delle domande di anticipazione e la disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo al procedimento di cui al presente articolo è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.

5. Per le finalità di cui al comma 1, presso Finaosta S.p.A., che provvede all'erogazione dell'anticipazione sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta dalle strutture regionali competenti, è autorizzata l'istituzione di un apposito fondo temporaneo per un importo di euro 20.800.000, alimentato dalle disponibilità giacenti sui fondi di rotazione costituiti con legge regionale. Le restituzioni delle anticipazioni concesse sono riversate al fondo per essere successivamente ritrasferite ai fondi di rotazione di provenienza delle risorse utilizzate ai fini delle anticipazioni.

Art. 24.

Concessione di contributi in materia di riordino e di miglioramento fondiario

1. Le economie derivanti dall'applicazione dell'art. 12, commi 2 e 3, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), relativamente ai contributi concedibili ai sensi del titolo III della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), possono essere destinate al finanziamento delle domande di aiuto per opere di miglioramento fondiario e delle istanze di completamento del riordino fondiario di cui all'art. 32, comma 4, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), sino al 31 dicembre 2017.


2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa aggiuntiva di euro 1.000.000 per il 2017.

3. Al finanziamento dell'onere aggiuntivo, introdotto dal presente articolo, pari a euro 1.000.000, per l'anno 2017, si provvede mediante riversamento ai fondi di rotazione costituiti con legge regionale delle somme disponibili, nel corso dell'anno 2017, sul Fondo di dotazione della gestione speciale presso Finaosta S.p.A., per euro 1.000.000, alimentato dal riversamento delle riserve distribuite da CVA S.p.A. nella medesima annualità, in relazione al processo di quotazione autorizzato ai sensi dell'art. 27, comma 1.

Art. 25.

Agevolazioni per il rilancio dell'edilizia privata e per l'efficientamento energetico. Modificazioni alle leggi regionali 19 dicembre 2014, n. 13, e 25 maggio 2015, n. 13

1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 13/2014, le parole: «eseguiti nell'anno 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «eseguiti negli anni 2015, 2016 e 2017».



2. Dopo il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 13/2015 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1, è trasferita all'ARPA, a decorrere dall'anno 2017, la somma di euro 50.000 annui.»

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 trovano copertura nel Programma 17.01 - Fonti energetiche.

Art. 26.

Disposizioni in materia di sicurezza degli edifici scolastici e strategici

1. Per il triennio 2017/2019, la Regione avvia un'indagine conoscitiva dello stato di fatto degli edifici scolastici, anche di proprietà comunale, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali rilevanti e funzionali, in caso di eventi sismici, per le finalità di protezione civile, diretta a verificare gli interventi necessari per migliorarne la sicurezza, con particolare riferimento alle necessità di adeguamento sismico, assicurando, nel medesimo triennio, la realizzazione degli interventi prioritari e urgenti.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono determinati in euro 4.500.000, di cui euro 500.000 per il 2017 e euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (Programma 04.03 - Edilizia scolastica parz.).

Art. 27.

Disposizioni per il mantenimento di partecipazioni societarie regionali strategiche

1. La Regione è autorizzata ad adottare ogni atto necessario per la quotazione in mercati regolamentati della società controllata Compagnia valdostana delle acque - Compagnie valdôtaine des eaux (CVA S.p.A.).

2. Per il 2017, Finaosta S.p.A. è autorizzata a riversare alla Regione, anche in più soluzioni, le somme disponibili nel corso della medesima annualità sul Fondo di dotazione della gestione speciale, per euro 51.400.000, alimentato dal riversamento delle riserve distribuite da CVA S.p.A. nella medesima annualità, in relazione al processo di quotazione autorizzato ai sensi del comma 1.

3. Al fine di rilanciare la Casa da gioco di Saint-Vincent, in considerazione dell'interesse pubblico allo sviluppo economico, turistico e occupazionale regionale alla cui realizzazione essa prioritariamente concorre, la Regione, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), può concedere a qualificati operatori economici, selezionati mediante procedura a evidenza pubblica, la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent e del complesso aziendale del Grand Hôtel Billia.

4. Il fondo vincolato relativo al risultato di esercizio negativo delle società partecipate dalla Regione, istituito ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 19/2015, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 551 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), per l'anno 2017 è integrato da un apposito

fondo temporaneo costituito presso Finaosta S.p.A., per un importo di euro 9.300.000, alimentato dalle disponibilità giacenti sui fondi di rotazione costituiti con legge regionale. L'importo del fondo, qualora reso disponibile ai sensi di legge, è ritrasferito ai fondi di rotazione di provenienza.

Art. 28.

Esenzione dalla tassa automobilistica per veicoli a basso impatto ambientale

1. I veicoli nuovi immatricolati a partire dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2019, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, alimentati con tecnologia ibrida a doppia alimentazione elettrica/termica ovvero ad alimentazione esclusiva a idrogeno, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), e per le quattro annualità successive. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di entrata in Regione e il termine dell'ultima annualità esente.

2. L'esenzione permane, in quanto collegata ai veicoli di cui al comma 1, anche nel caso di passaggio di proprietà nel territorio della Regione. Qualora l'istestataro del veicolo sia soggetto passivo per un debito d'imposta relativo alle tasse automobilistiche e oggetto di avviso di accertamento, l'esenzione è revocata a far data dal giorno di emissione dell'atto impositivo.

Capo VII

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 29.

Disposizioni in materia di INVA S.p.A. Modificazione alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), le parole: «non economici» sono soppresse.


Art. 30.

Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84

1. All'art. 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, i massimali di importo dei contributi concedibili ad ogni



impresa, per ogni progetto, devono essere inferiori alle soglie di notifica stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.»;

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

2. Al comma 4 dell'art. 11 dell'legge regionale 84/1993, dopo le parole: «i termini per la presentazione delle domande» sono inserite le seguenti: «, i massimali di contributo, se necessario differenziati per zone.».

Art. 31.

Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2

1. Il comma 3 dell'art. 8 dell'legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), è sostituito dal seguente:

«3. Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione e ammessi direttamente alle prove d'esame per direttore di pista:

a) coloro che comprovano di avere svolto per almeno cinque anni, anche non consecutivi, l'attività di pisteur-secouriste;

b) coloro che comprovano di aver frequentato corsi di formazione, non seguiti da prove di esame, per profili professionali equivalenti a quelli di direttore di pista.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 8 dell'legge regionale 2/1997, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«3-bis. Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione e ammessi direttamente alle prove di esame per pisteur-secouriste:

a) coloro che comprovano di avere svolto per almeno due anni, anche non consecutivi, le mansioni di aiutopisteur di cui all'art. 4, comma 2-bis;

b) coloro che comprovano di aver frequentato corsi di formazione, non seguiti da prove di esame, per profili professionali equivalenti a quelli di pisteur-secouriste.».

Art. 32.

Cessione gratuita di beni in favore di enti locali colpiti da eventi calamitosi. Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12

1. Dopo il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), è aggiunto il seguente:

«1-bis. La cessione gratuita può essere altresì disposta in favore di enti locali colpiti da eventi calamitosi e in vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).».

Art. 33.

Disposizioni in materia di sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazioni all'legge regionale 31 marzo 2003, n. 6

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), le parole: «realizzazione di iniziative dirette» sono sostituite dalle seguenti: «realizzazione o la promozione di iniziative».

2. All'art. 23 della legge regionale 6/2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Realizzazione o promozione di iniziative»;

b) al comma 1, dopo le parole: «la realizzazione» sono inserite le seguenti: «o la promozione»;

c) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«c-bis) sostegno all'organizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali promosse da associazioni di categoria, enti pubblici o privati, diversi dalle imprese.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 24 dell'legge regionale 6/2003, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La Regione può, inoltre, concedere contributi ad associazioni di categoria, enti pubblici o altri enti privati, diversi dalle imprese di cui al comma 1, per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali. La Giunta regionale individua con propria deliberazione l'ammontare concedibile dei contributi di cui al presente comma, fino alla misura massima del 30 per cento, nonché le spese ammissibili e le relative modalità di erogazione.».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 32 della legge regionale 6/2003, è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2017, l'onere derivante dall'applicazione dell'art. 24, comma 3-bis, è determinato complessivamente in euro 20.000 annui e trova copertura nel Programma 14.001 - Industria e PMI e artigianato. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le necessarie variazioni nell'ambito Programma 14.001 - Industria e PMI e artigianato.».


Art. 34.

Disposizioni in materia di gestione degli impianti sportivi. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 18

1. All'art. 10 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18 (Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni in materia di enti locali), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al CONI,» sono soppresse;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di impianti sportivi complessi o polifunzionali privi di rilevanza economica, l'affidamento può essere effettuato stipulando, previa indagine conoscitiva del



CONI, apposita convenzione con la federazione sportiva nazionale individuata, di norma, avuto riguardo all'attività prevalente svolta nel complesso ovvero con una società o associazione sportiva dilettantistica sua affiliata da essa indicata, a condizione che siano assunti i medesimi obblighi di cui al primo periodo.».

Art. 35.

Disposizioni in materia di sistema statistico regionale. Modificazione alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 10

1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 10 (Istituzione del sistema statistico regionale della Valle d'Aosta (SISTAR-VdA)), è sostituito dal seguente:

«2. La struttura competente consente l'accesso ai dati, per fini di studio e di ricerca, a coloro che ne fanno richiesta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del dirigente competente in materia di statistica.».

Art. 36.

Disposizioni relative alla Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste. Modificazione alla legge regionale 9 novembre 2010, n. 36

1. L'ultimo periodo della lettera *b*) del comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 9 novembre 2010, n. 36 (Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste), è sostituito dal seguente: «L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio è trattenuta dalla Fondazione che la riversa in un apposito fondo per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f*).».

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 37.

Disposizioni in materia di beni di interesse religioso. Modificazione alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40

1. Alla lettera *h*oc*t*ies) del comma 2 dell'art. 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), dopo le parole: «del patrimonio immobiliare di interesse culturale» sono inserite le seguenti: «, nonché dei beni culturali di interesse religioso di particolare pregio».

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 38.

Criteri per la concessione di patrocini gratuiti e compartecipazioni. Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3

1. Dopo la lettera *g*) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), è aggiunta la seguente:

«*g-bis*) della promozione delle iniziative e delle manifestazioni di particolare valore culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, turistico ed economico, anche attraverso la concessione di patrocini gratuiti e di compartecipazioni economiche per eventi promossi da associazioni senza scopo di lucro e da altri soggetti pubblici e privati.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 3/2011, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. L'Ufficio di presidenza definisce con apposita deliberazione le modalità per la richiesta e i criteri per la concessione dei patrocini gratuiti e delle compartecipazioni economiche di cui al comma 2, lettera *g-bis*), nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.».

3. Per il finanziamento degli oneri di cui alla lettera *g-bis*) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 3/2011, introdotta dal comma 1, si provvede con gli stanziamenti già previsti sul bilancio del Consiglio regionale.

Art. 39.


Proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi. Modificazione alla legge regionale 30 giugno 2014, n. 5

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 5 (Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

Art. 40.

Disposizioni in materia di rifiuti. Modificazioni alle leggi regionali 3 dicembre 2007, n. 31, e 22 dicembre 2015, n. 22

1. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), dopo le parole: «, nonché a realizzare



la bonifica dei suoli inquinati» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio e il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e l'istituzione e manutenzione delle aree naturali protette».

2. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22 (Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2016/2020. Rideterminazione dell'entità del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), dopo le parole: «della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),» sono inserite le seguenti: «limitatamente ai rifiuti urbani e assimilati e fatto salvo quanto previsto dall'allegato A della medesima legge regionale per le altre tipologie di rifiuto,».

Art. 41.

Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modificazione all'al.r. 19/2015

1. Nelle more dell'attuazione dell'art. 16, comma 1, lettera c), della legge regionale 6/2014, il Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) continua ad esercitare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), le funzioni di Governo del sistema idrico integrato. L'organizzazione e la gestione delle relative attività continuano ad essere esercitate dai sotto ambiti territoriali ottimali (SubATO), individuati nelle norme di attuazione del servizio idrico integrato di cui all'allegato E al Piano regionale di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1778/XII dell'11 febbraio 2006. Al successivo adeguamento della disciplina del servizio idrico integrato si provvede con apposita modificazione delle norme di attuazione del servizio idrico integrato, in sede di aggiornamento del Piano regionale di tutela delle acque.

2. L'art. 42 della legge regionale 19/2015 è abrogato.

Art. 42.

Trasferimento del polo tecnologico di Verrès

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste, con il Politecnico di Torino o con altri soggetti o enti interessati convenzioni finalizzate al trasferimento dal Comune di Verrès al Comune di Pont-Saint-Martin del polo per l'offerta di servizi formativi e di ricerca scientifica, costituito in applicazione dell'art. 35 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 43.

Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30

1. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'art. 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), è autorizzato, per ciascuna annualità del triennio 2017/2019, un nuovo limite di impegno di euro 950 (Programma 04.07 - Diritto allo studio).

Art. 44.

Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato 1 e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate nelle misure indicate nel medesimo allegato 1.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2017/2019.

Art. 45.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.


Aosta, 21 dicembre 2016

ROLLANDIN

N.d.R.: Il testo francese della presente legge sarà pubblicato successivamente.

(Omissis).

17R00122



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2016, n. 27.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 27 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13
«Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata»*

1. Dopo il numero 2) della lettera D) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente numero:

«3) interventi di emergenza per la rimozione e lo smaltimento di amianto dagli edifici esistenti ad uso abitativo in proprietà di privati, esclusi gli edifici aziendali.»

2. Dopo la lettera R) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«S) La promozione e la realizzazione di modelli abitativi innovativi di co-housing e co-working, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro. I relativi criteri sono stabiliti dalla giunta provinciale.»

3. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è soppresso.

4. Dopo il comma 1-bis dell'art. 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-ter. Una situazione di emergenza è anche costituita dalla presenza di amianto negli edifici ad uso abitativo in proprietà di privati, esclusi gli edifici aziendali. Per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto è concesso un contributo a fondo perduto. La giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione del contributo.»

5. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'art. 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«g) alla concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dagli edifici esistenti ad uso abitativo in proprietà di privati, esclusi gli edifici aziendali.»

6. Dopo il comma 1 dell'art. 88 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

«1-bis. I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 al momento dell'acquisto dell'area o della costruzione.»

7. Alla fine del comma 1 dell'art. 90 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: «Gli assegnatari di abitazioni popolari in locazione oppure in vendita, costruite o acquistate dalle società o dagli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici di cui agli articoli 45 e 46 alla data di presentazione della domanda. Qualora l'acquisizione dell'area da parte delle società o degli enti summenzionati sia intervenuta prima della presentazione della domanda, gli assegnatari devono possedere i requisiti generali e specifici di cui agli articoli 45 e 46 alla data di acquisizione dell'area.»

8. Dopo il comma 1 dell'art. 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1.1. La giunta provinciale, per particolari e motivate ragioni, può apportare i necessari adeguamenti al VSE previsto alla lettera d) del comma 1.»

9. Dopo l'art. 114 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 114-bis (Persone fiduciarie). — 1. L'IPES individua fra i propri inquilini delle persone fiduciarie di cui avvalersi per ottimizzare il rapporto con l'inquilinato e per la migliore salvaguardia, protezione e cura del suo patrimonio immobiliare; per questo compito alle persone fiduciarie è riconosciuto un congruo compenso da stabilirsi con delibera del consiglio di amministrazione.»

10. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 500.000,00 euro a decorrere dal 2017, si provvede con la legge di stabilità.

Art. 2.

*Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13
«Legge urbanistica provinciale»*


1. L'art. 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 44 (Zone per insediamenti produttivi). — 1. Le zone per insediamenti produttivi sono destinate all'insediamento di attività produttive. Sono inoltre ammesse, purché non limitino l'attività produttiva:

- a) le attività di commercio all'ingrosso;
- b) le attività di prestazione di servizi;
- c) le attività di commercio ai dettagli nei limiti di cui ai commi 4 e 5;
- d) le attività di formazione e di aggiornamento da parte di enti senza scopo di lucro.

2. Nelle zone per insediamenti produttivi possono inoltre essere realizzate strutture di interesse pubblico.

3. Le zone per insediamenti produttivi si distinguono in zone di interesse comunale, di competenza dei rispettivi comuni, singoli o associati, e in zone di interesse provinciale, per le quali è competente la provincia. Esse sono



previste nei piani urbanistici comunali. Per le nuove zone di insediamento produttivo devono essere predisposti appositi piani di attuazione, ad eccezione di piccoli ampliamenti o se la zona è destinata all'insediamento di un'unica impresa. In assenza di un piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie per la ristrutturazione, la demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti nonché per nuove costruzioni in zone per insediamenti produttivi in cui siano state edificate più del 75 per cento delle aree.

4. Nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio è limitato ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e successive modifiche. Il commercio al dettaglio è ammesso solo per le merci ingombranti. Sono considerate merci ingombranti quelle che, per volume e ingombro, per difficoltà connesse alla loro movimentazione, nonché a causa di eventuali limitazioni al traffico, non possano essere offerte in misura sufficiente a soddisfare la richiesta e il fabbisogno nelle zone residenziali. Tali merci sono: veicoli, inclusi macchine edili, macchinari e prodotti per l'agricoltura, materiali edili, macchine utensili e combustibili, mobili e bevande in confezioni formato all'ingrosso. Possono essere altresì venduti in forma non prevalente in termini di superficie di vendita gli accessori di tali merci così come determinati dalla giunta provinciale, che può stabilire ulteriori criteri al riguardo e determinare, di concerto con i comuni, il numero di posti macchina necessari in relazione alla superficie di vendita. Sono fatte salve le strutture di vendita al dettaglio di merci diverse da quelle elencate al presente comma, che all'entrata in vigore della presente legge sono già state autorizzate o hanno già iniziato legittimamente la loro attività. Ai sensi delle limitazioni di cui al presente comma tali strutture non possono però essere ampliate, trasferite o concentrate.

5. In deroga alle limitazioni di cui al comma 4 il commercio al dettaglio è ammesso nelle cooperative di produzione agricola, rispettivamente nei locali di società controllate dalle stesse, per i prodotti agricoli determinati dalla giunta provinciale.»

2. Nel testo italiano del comma 5 dell'art. 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, le parole: «il valore delle aree originariamente conferite nella comunione o materialmente divise non risulti diminuito» sono sostituite dalle parole: «il valore delle aree originariamente conferite nella comunione o materialmente divise risulti diminuito».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«6. In caso di scioglimento delle comunioni di cui al comma 4, a seguito della revoca del decreto di costituzione del presidente della provincia per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, la divisione è accompagnata dagli eventuali importi compensativi a credito oppure a debito nei casi in cui, al momento dello scioglimento, il valore delle aree originariamente conferite nella comunione risulti diminuito in modo apprezzabile per vizi anteriori al conferimento, in applicazione degli articoli 1490 e 1491 del codice civile, o per vizi sopravvenuti dipendenti dall'entrata in vigore di vincoli limitanti le possibilità legali di edificazione consentite dal piano urbanistico comunale ai sensi dell'art. 15.»

Art. 3.

Interpretazione autentica della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10 «Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura»

1. L'espressione «sentenza passata in giudicato», di cui all'art. 8, comma 11, della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10, si interpreta nel senso che si intende riferita alle sole sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10.

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7 «Liberalizzazione dell'attività commerciale»

1. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, le parole: «vom Gemeinschaftsrecht und» sono sostituite dalle parole: «vom Unionsrecht, von Artikel 40 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 381, in geltender Fassung.»

2. Nel testo italiano del comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, le parole: «dalla normativa comunitaria.» sono sostituite dalle parole: «dalla normativa dell'Unione europea, dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e successive modifiche.»

3. La rubrica dell'art. 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, è così sostituita: «Segnalazione certificata di inizio attività».

4. L'alinnea del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, è così sostituita:

«1. L'avvio, il trasferimento dell'attività di vendita al dettaglio, la variazione del settore merceologico e l'ampliamento della superficie di vendita devono essere preceduti dall'inoltro della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune territorialmente competente. La SCIA deve contenere:»

5. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, è così sostituita:

«a) l'indirizzo, i riferimenti catastali e la destinazione d'uso della costruzione ai sensi dell'art. 75, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, specificando, nel caso della lettera c), se si tratta di commercio al dettaglio esercitato ai sensi dell'art. 44, commi 4 e 5, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;»

6. Nel testo italiano della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, la parola: «moralì» è sostituita dalle parole: «di onorabilità».

7. Il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, è così integrato: «In caso di avvio dell'attività non contestuale alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il termine dei sessanta giorni decorre a partire dall'effettivo avvio della stessa.»



8. Il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, è così sostituito:

«3. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa senza titolo abilitativo o senza i requisiti di onorabilità e, se prescritti, professionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.939,00 euro a 17.631,00 euro e alla chiusura immediata dell'attività. Per le violazioni di cui al presente comma l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Le somme riscosse sono introitate dal comune.»

9. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, sono aggiunti i seguenti commi 4, 5, 6 e 7:

«4. Le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate per l'esercizio del commercio al dettaglio nella forma della grande struttura di vendita o del centro commerciale di cui all'art. 4, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono soggette, nelle more dell'adeguamento della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ove per «autorità competente» si intende il comitato ambientale di cui all'art. 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2. Qualora la verifica sia positiva, trova applicazione la disciplina provinciale sulla valutazione di impatto ambientale.

5. La disciplina di cui al comma 4, trova applicazione anche per le comunicazioni presentate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, e della presente legge, se relative ad attività commerciali non ancora effettivamente avviate o per le quali non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio, qualora tali comunicazioni vengano utilizzate per la realizzazione di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale di cui all'art. 4, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In questo caso prima dell'effettivo avvio dell'attività commerciale ovvero del rilascio del titolo edilizio deve essere verificata l'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

6. L'effettivo avvio dell'attività commerciale delle strutture di vendita di cui ai commi 4 e 5 senza che sia stata espletata la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.939,00 euro a 17.631,00 euro e alla chiusura immediata dell'attività disposte dal sindaco del comune competente.

7. Le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi del comma 1, ove l'attività segnalata non venga avviata entro un anno, si considerano decadute e devono essere ripetute al momento dell'effettivo avvio dell'attività. Questa disciplina trova applicazione anche per le comunicazioni presentate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e ai sensi della presente legge, qualora l'attività oggetto di comunicazione non sia stata avviata entro la data del 12 novembre 2014, a nulla rilevando che l'attività non abbia avuto inizio in forza di provvedimenti amministrativi inibitori, salvo i casi di loro annullamento in base a sentenza passata in giudicato prima della data del 12 novembre 2014.»

10. Il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, è così sostituito:

«1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge vengono applicate le ulteriori procedure e le sanzioni previste dall'art. 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.»

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11 «Disciplina del volontariato e della promozione sociale»

1. Dopo l'art. 10 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 10-bis (Iniziativa interdisciplinari per la promozione dell'attività di volontariato). — 1. La provincia sostiene, anche tramite la concessione di contributi, le iniziative delle federazioni di organizzazioni di volontariato che hanno lo scopo di promuovere, ai sensi dell'art. 1, l'attività di volontariato.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100.000,00 euro a decorrere dal 2017, si provvede con la legge di stabilità.

Art. 6.


Modifica della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8 «Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige»

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è aggiunto il seguente periodo: «La provincia, in qualità di datore di lavoro, può compartecipare ai costi dei servizi di assistenza all'infanzia per i figli dei propri dipendenti.»

2. Il comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:

«2. La giunta provinciale determina i criteri per la concessione dei contributi e le modalità di compartecipazione ai costi per i servizi di cui al comma 1. Le imprese e le relative associazioni nonché gli enti pubblici, compresa la provincia, in qualità di datore di lavoro, e gli enti privati possono imporre alle famiglie utenti dei servizi una compartecipazione alla spesa nella misura massima del 35 per cento del costo complessivo. Per l'acquisto di posti bambino o per la gestione delle microstrutture e dei servizi diurni aziendali di cui al comma 1, i datori di lavoro di cui al comma 1, che intendono mettere a disposizione tali servizi per i propri collaboratori e le proprie collaboratrici, stipulano apposite convenzioni con gli enti senza fini di lucro operanti nel settore dei servizi all'infanzia.»

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 180.000,00 euro a decorrere dal 2017, si prevede con la legge di stabilità.



Art. 7.

Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 «Interventi della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell'economia»

1. Il comma 3 dell'art. 20-bis, della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. La Provincia autonoma di Balzano può avvalersi della collaborazione di imprese specializzate o di organizzazioni di settore per l'elaborazione di programmi informativi nonché per i servizi di utilizzo, gestione e trattamento dei dati, necessari ai fini della concessione e dell'erogazione di fondi dell'Unione europea ai beneficiari.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 250.000,00 euro per il 2017 e in 500.000,00 euro per il 2018, si provvede con la legge di stabilità.

Art. 8.

Determinazione della dotazione organica complessiva della provincia

1. In base all'art. 8 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, la dotazione complessiva dei posti del personale della provincia, tenuto conto dei provvedimenti di riduzione dei posti e della creazione di nuovi posti mediante disposizioni di legge, è nuovamente definita al primo gennaio 2017 nella misura di 18.520 posti, comprensiva della dotazione del personale provinciale e delle scuole a carattere statale.

2. Restano fermi, in aggiunta al comma 1, il già istituito apposito contingente di posti per persone con disabilità in base all'art. 11 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6; il contingente per il personale divenuto inidoneo in base all'art. 8, comma 6, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, da determinarsi con deliberazione della giunta provinciale; il contingente per i centri linguistici nella misura di 30 unità a tempo pieno ed il contingente di posti a esaurimento per la formazione professionale in lingua italiana nella misura di 18 unità a tempo pieno.

3. Il contingente di posti di cui al comma 1 contiene anche 70 nuovi posti per la scuola dell'infanzia in lingua tedesca e per la formazione professionale in lingua tedesca, nonché 22 posti per la prevista quota di persone con disabilità ed amministrativa in relazione alla creazione di nuovi posti, che sono assegnati alla dotazione complessiva dei posti.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, quantificati in 3.790.000,00 euro per il 2017 e in 5.340.000,00 euro per gli anni successivi, si provvede con la legge di stabilità.

5. La riduzione di posti in organico di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, è da considerarsi conclusa per il personale amministrativo attraverso la presente nuova definizione della dotazione complessiva dei posti del personale della provincia; la riduzione dei posti per il personale docente ed equiparato in base all'art. 11 della legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1, è prorogata, invece, al 31 dicembre 2020.

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 «Autonomia delle scuole»

1. Il comma 5 dell'art. 15-bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito:

«5. Il personale risultato inidoneo all'insegnamento in seguito ad accertamento medico-legale o della medicina del lavoro viene utilizzato in compiti amministrativi nell'ambito dell'amministrazione scolastica, conformemente al bisogno organizzativo dell'amministrazione e alle indicazioni di residua idoneità lavorativa. L'utilizzo avviene mediante trasferimento in un apposito contingente separato dalla dotazione organica complessiva della provincia, da determinarsi con deliberazione della giunta provinciale.»

Art. 10.

Finanziamenti ed incentivi per la mobilità sostenibile

1. Al finanziamento degli interventi di cui all'art. 19 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, e successive modifiche, e agli articoli 30 e 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, si provvede altresì mediante la destinazione, a decorrere dall'anno 2017 e fino al permanere dei suddetti interventi, dell'aumento stimato del gettito della tassa automobilistica provinciale rispetto al gettito dell'anno 2016, per una quota pari a 10 milioni di euro annui.

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39 «Interventi di politica attiva del lavoro»

1. L'art. 44 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è così sostituito:

«Art. 44 (Personale). — 1. Il personale necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'istituto è messo a disposizione dall'amministrazione provinciale; a questo personale si applicano le disposizioni sull'ordinamento del personale della provincia.


2. Per progetti di ricerca e attività di formazione l'istituto può assumere, nei limiti previsti dalle norme di legge, personale con contratto a tempo determinato di diritto privato, al quale si applica il contratto collettivo del commercio.»

Art. 12.

Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12 «Servizi pubblici locali»

1. Alla fine del titolo della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunte le parole: «e partecipazioni pubbliche».

2. Alla fine della rubrica dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunte le parole: «e disciplina».



3. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, è inserito il seguente comma:

«1-bis. La presente legge disciplina altresì le partecipazioni pubbliche detenute dalle amministrazioni di cui al comma 2 tenendo conto della particolarità del territorio e delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle minoranze linguistiche.».

4. Alla fine del comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Le predette limitazioni si applicano anche nei confronti di società indirettamente controllate.».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 4-bis, 4-ter e 4-quater:

«4-bis. Le amministrazioni di cui al comma 2, nei limiti di cui al comma 4, possono altresì acquisire o mantenere partecipazioni e costituire società:

a) di produzione di beni e servizi di interesse generale, compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) di progettazione, realizzazione e gestione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche o di organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici;

c) che svolgono servizi di committenza;

d) di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti;

e) aventi per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, oltre che nelle società/aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze siano state trasferite, ai sensi dell'art. 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, a titolo gratuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali.

4-ter. Al solo fine di valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni di cui al comma 2, anche in deroga al comma 4, possono acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento.

4-quater. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono:

a) l'attribuzione di deleghe di gestione a un solo amministratore da parte del consiglio di amministrazione, salva l'attribuzione di deleghe al presidente previa autorizzazione dell'assemblea;

b) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

c) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;

d) l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o di un revisore nelle società a responsabilità limitata;

e) il divieto di affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale nelle società per azioni.».

6. Il comma 5 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Le amministrazioni di cui al comma 2 effettuano, al più tardi entro il 31 dicembre 2017, una revisione straordinaria, che consiste in una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dirette e indirettamente controllate, possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che eventualmente devono essere alienate, e che costituisce aggiornamento dell'ultimo piano di razionalizzazione adottato. Entro lo stesso termine sono adeguati gli statuti societari secondo le previsioni della presente legge.».

7. Il comma 5-bis dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

«5-bis. Le amministrazioni di cui al comma 2 effettuano con cadenza triennale entro il 31 dicembre, a partire dall'anno 2020, con proprio provvedimento aggiornabile annualmente, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirettamente controllate. A tal fine esse predispongono un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, dismissione, assegnazione, conferimento, aggregazione, trasformazione, scissione o fusione, corredato di un'apposita relazione tecnica, ove ricorrano i presupposti di seguito elencati:

a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui ai commi 4, 4-bis e 4-ter;

b) società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;


e) partecipazioni in società che non gestiscono servizi di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite ai sensi dei commi 4, 4-bis e 4-ter.».

8. Il comma 5-ter dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è abrogato.

9. Nel comma 5-quater dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: «comma 5-ter» sono sostituite dalle parole: «comma 5-bis».



10. Dopo il comma 7 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 8, 9 e 10:

«8. La presente legge non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati ovvero che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. La presente legge non si applica altresì alle loro società partecipate anche indirettamente. Ove il procedimento di quotazione si sia concluso entro il 23 settembre 2017, la presente legge continua a non applicarsi alle stesse società.

9. Ai fini della presente legge per «società indirettamente controllate» si intendono le società controllate da società a controllo pubblico.

10. Si rinvia al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per quanto attiene alle definizioni, ai tipi di società e all'assetto organizzativo delle società in-house.».

Art. 13.

Estinzione dei fondi regionali per l'erogazione di mutui agli enti locali

1. Le somme disponibili al 31 dicembre 2016 ed i rientri fino ad esaurimento dei fondi di rotazione di cui alla legge regionale 9 febbraio 1991, n. 3, e successive modifiche, e alla legge regionale 28 novembre 1993, n. 21, e successive modifiche, destinati all'erogazione di mutui agli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche affidate alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, sono versate al bilancio provinciale e destinate a finanziare opere pubbliche a favore degli enti locali.

Art. 14.

Modifiche della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5 «Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà»

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, è così sostituito:

«4. Per i fini di cui al comma 1 la giunta provinciale utilizza anche gli eventuali fondi messi a disposizione da soggetti pubblici e privati mediante versamento a favore del bilancio provinciale.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

«5. Le giacenze al 31 dicembre 2016 sul conto di tesoreria "Terremotati Abruzzo" sono versate alle entrate del bilancio provinciale 2017.».

Art. 15.

Modifica della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44 «Interventi della Provincia autonoma di Bolzano in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale»

1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

«4. I mutui sul fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 1 sono concessi a partire dal 1° gennaio 2017 tramite il fondo di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche.

5. Le giacenze al 31 dicembre 2016 e i rientri sul Fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 1 confluiranno a partire dal 1° gennaio 2017 nel Fondo di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, e saranno destinate alle finalità previste dalla legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, "Ricerca e innovazione".».

Art. 16.

Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 «Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione»


1. Alla fine del comma 11 dell'art. 6 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, sono aggiunti i seguenti periodi: «La gestione della scuola dell'infanzia provinciale può essere affidata dal comune o da un consorzio di comuni, su domanda, all'ente promotore o associazione promotrice, qualora tale ente o associazione sia proprietario o concessionario di un immobile, oppure abbia comunque la disponibilità. In ogni caso un comune o un consorzio di comuni può incaricare i soggetti giuridici, ai quali, ai sensi della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è stata affidata la gestione di una scuola dell'infanzia provinciale, a continuare la gestione della scuola dell'infanzia loro affidata mettendo, ove necessario, anche a sua disposizione l'immobile.».

Art. 17.

Modifica della legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3 «Istituzione di una convenzione per la riforma dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige»

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3, è così sostituita:

«e) una fase propositiva, in cui si elabora un documento contenente proposte al consiglio in ordine alla revisione dello statuto di autonomia. Il documento è trasmesso alle/ai presidenti dei consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla/al presidente del consiglio regionale. Possono essere redatte e trasmesse anche relazioni di minoranza.».



Art. 18.

Disposizione finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 1, 5, 6, 7 e 8 la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 22 dicembre 2016

Il presidente della provincia: KOMPATSCHER

17R00028

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 dicembre 2016, n. 0247/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2015, n. 232 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 28 dicembre 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali) ed in particolare l'art. 33, comma 1, ai sensi del quale al fine di supportare il sistema produttivo riferito all'area industriale di Trieste, riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese insediate nelle aree individuate dall'Accordo di programma «Per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali del recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste», del 30 gennaio 2014, per la realizzazione di:

a) progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione;

- b) progetti di efficientamento energetico;
- c) progetti per tutelare l'ambiente;
- d) progetti di recupero ambientale;
- e) progetti per la riconversione di aree industriali dismesse;

Visto il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'art. 33, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3» emanato con proprio decreto n. 0232/Pres del 5 novembre 2015;

Vista la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) ed in particolare l'art. 2, comma 90, che ha introdotto la lettera ebis) al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 3/2015 concernente «Progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati», al fine di favorire un più ampio supporto allo sviluppo produttivo dell'area di crisi industriale complessa di Trieste;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2015, n. 232 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3)» al fine di conformarlo alle finalità suesposte;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2304 del 2 dicembre 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2015, n. 232 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.



Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della regione 5 novembre 2015, n. 232 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3).

(Omissis).

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche ed integrazioni al «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3», emanato con decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2015 n. 232, a seguito della nuova iniziativa finanziabile prevista dall'art. 33, comma 1, lettera e bis), della legge regionale n. 3/2015 concernente «progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati», introdotta dall'art. 2, comma 90 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assesamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

Art. 2. Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea del comma 1, le parole «dai seguenti provvedimenti» sono soppresse;

b) alla lettera a) del comma 1 prima della parola «regolamento» è inserita la seguente: «dal» e dopo le parole «di data 26 giugno 2014» sono aggiunte le seguenti: «, per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 5»;

c) alla lettera b) del comma 1 prima della parola «regolamento» è inserita la seguente: «dal» e dopo le parole «di data 24 dicembre 2013» sono aggiunte le seguenti: «, per le iniziative di cui alla lettera c bis) del comma 1 dell'art. 5 e per le spese di certificazione di cui all'art. 20.»;

d) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le iniziative di riconversione industriale di aree dismesse di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5, alle PMI è data facoltà di optare tra il regime in esenzione ed il regime «de minimis» di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1. Per le medesime iniziative alle grandi imprese si applica il regime «de minimis» di cui alla lettera b) del comma 1».

Art. 3. Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015

1. Al comma 5 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015, le parole «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c bis)».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c bis) progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati»;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) del comma 3 le parole «Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato tecnico di valutazione»;

b) alla lettera a) del comma 8 le parole « Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.» sono soppresse;

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis) Per i progetti di sviluppo di cui alla lettera c bis), all'art. 5, comma 1, oltre al necessario acquisto dell'immobile locato a prezzo di mercato attestato da perizia giurata indipendente, deve essere prevista almeno una delle seguenti spese:

a) interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia sull'immobile oggetto del progetto e sulle aree allo stesso funzionali, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 19/2009; per gli interventi si applicano le definizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della citata legge;

b) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità, spese di collaudo ed altre spese tecniche nel limite del 15 per cento;

c) impianti, macchinari ed attrezzature destinati alla produzione, al settore amministrativo-contabile e alla logistica all'interno dell'unità produttiva oggetto del contributo;

d) acquisto di arredi e mobili d'ufficio, ad esclusione di beni di lusso e ornamentali;

e) attività di bonifica e messa in sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 152/2006;

f) rimozione di opere e manufatti in amianto.

8-ter) Per i progetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e c bis), non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015

1. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015 le parole «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c bis)» e le parole «comma 8 e,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 8-bis) e,».

Art. 7.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati di cui all'art. 5, comma 1 lettera c bis), sono ammissibili anche le iniziative avviate dalle imprese in data antecedente la presentazione della domanda e comunque entro il termine di nove mesi previsto dall'art. 2, comma 91, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assesamento del bilancio per l'anno



2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). Le iniziative devono essere avviate entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria. In mancanza del rispetto dei suddetti termini il contributo non viene concesso o si procede alla revoca dello stesso»;

b) al comma 3 le parole «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c bis)»;

c) alla lettera b) del comma 4 dopo le parole «lettere c)» sono inserite le seguenti: «e c bis)» e le parole «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 8-bis)»;

d) alla lettera b) del comma 5 dopo le parole «lettere c)» vengono aggiunte le seguenti «e c bis)».

Art. 8.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c bis)»;

b) al comma 4 le parole «lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c bis),».

Art. 9.

Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015

1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d bis) 40 per cento per i progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati con il limite previsto dall'art. 10 comma 4.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole «o per entrambe le iniziative» sono inserite le seguenti: «, o una sola domanda per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettera c bis)»;

b) al comma 5 lettera a) le parole «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c bis)»;

c) al comma 5 lettera b) numero 4) le parole «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c bis)».

Art. 11.

Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015

1. Il comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande sono valutate tramite procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2 della legge regionale n. 7/2000, con l'approvazione di tre graduatorie distinte, una per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, una per i progetti di riconversione industriale ed una per i progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 29 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015

1. Al comma 2 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole «comma 2» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per i progetti di cui all'art. 5, comma 1 lettera c bis), in data anteriore ai nove mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge regionale n. 14/2016, ai sensi dell'art. 2, comma 91, della legge medesima»;

b) alla lettera b) le parole «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c bis)».

Art. 13.

Modifiche all'allegato A sezione C del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015

1. Il titolo della sezione C dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015 è sostituito dal seguente: «Criteri di valutazione tecnica di cui all'art. 5, comma 1 lettere c) e c bis)».

Art. 14.

Norme transitorie

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del direttore Area per il manifatturiero della direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it e sul sito internet dell'Ente gestore unitamente alla nota informativa sul procedimento e alle linee guida per la compilazione della domanda, sono disposti i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo esclusivamente per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1, lettera c bis) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 232/2015, come aggiunta dall'art. 4, comma 1, lettera a), del presente regolamento.».

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00083

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2016, n. **0251/Pres.**

Modifiche al regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26, comma 4, 28, comma 6 e 40-bis, comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 4 gennaio 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:

l'art. 26, comma 4, ai sensi del quale per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, con regolamento di esecuzione sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 del medesimo articolo e la composizione della commissione d'esame;

l'art. 28, comma 6, ai sensi del quale per il conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore, con regolamento di esecuzione sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei corsi, la durata e l'organizzazione degli esami previsti al comma 1 del medesimo articolo, nel rispetto dei criteri generali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore);



l'art. 40-bis, comma 3, ai sensi del quale con regolamento di esecuzione sono definiti la durata e i contenuti dei corsi di formazione, la composizione della commissione d'esame nonché i diplomi in materia;

Visto il proprio decreto 26 giugno 2015, n. 0126/Pres di emanazione del Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26, comma 4, 28, comma 6 e 40-bis, comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12;

Visto, in particolare, l'art. 6, commi 1 e 2 del proprio decreto n. 126/2015 ai sensi dei quali:

«Entro il 31 gennaio e il 31 agosto di ogni anno, con avviso del direttore del Servizio competente in materia di artigianato sono fornite le indicazioni per l'esame relativo al conseguimento della qualificazione professionale di estetista e di acconciatore. L'avviso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione e sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata dal settore artigiano e su quello del CATA»;

«L'avviso di cui al comma 1 indica modalità e termini di presentazione della domanda per l'ammissione all'esame nonché l'ammontare dei diritti di segreteria di cui all'art. 3, comma 4 e all'art. 5, comma 4»;

Ritenuto di semplificare le procedure per l'esame relativo al conseguimento della qualificazione professionale di estetista e di acconciatore prevedendo, in luogo dell'avviso da pubblicarsi due volte l'anno, che con un unico decreto del direttore del Servizio competente in materia di artigianato vengano fornite le indicazioni per l'esame, le modalità e i termini di presentazione della domanda per l'ammissione all'esame nonché l'ammontare dei diritti di segreteria;

Ritenuto altresì di prevedere all'art. 9 del proprio decreto n. 126/2015 l'introduzione di una data entro la quale le imprese che intendono avviare o proseguire l'attività di tintolavanderia devono nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 7, comma 1 del citato proprio decreto n. 126/2015;

Ritenuto di procedere all'emanazione del Regolamento recante «Modifiche al Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40-bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2437 di data 16 dicembre 2016;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40-bis comma 3 della legge re-

gionale 22 aprile 2002, n. 12» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Modifiche al Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40-bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie integrazioni al Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26, comma 4, 28, comma 6 e 40 bis, comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2015, n. 126.

Art. 2.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 126/2015

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 126/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia di artigianato sono fornite le indicazioni per l'esame relativo al conseguimento della qualificazione professionale di estetista e di acconciatore. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigiano e sul sito internet del CATA»;


b) al comma 2, la parola: «L'avviso» è sostituita dalla seguente: «Il decreto».

Art. 3.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 126/2015

1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 126/2015 è inserito il seguente:

«3 bis. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione fino al 31 dicembre 2017. Dopo tale data, le imprese che intendono avviare o proseguire l'attività di tintolavanderia devono nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti richiesti all'art. 7, comma 1.».



Art. 4.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17R00089

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2016, n. **0252/Pres.**

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 4 gennaio 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato);

Visto il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano», emanato con proprio decreto 25 gennaio 2012, n. 033/Pres e successive modifiche ed integrazioni, in seguito «Testo unico»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 6 del Testo unico, ai sensi del quale le imprese artigiane operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura sono escluse dai benefici previsti dal titolo II, capo IV se rientranti nei settori di attività compresi nella divisione 96 «Altre attività di servizi per la persona» della classificazione ATECO 2007;

Vista la nota congiunta di data 16 settembre 2016, prot. 158/2016 delle Associazioni di categoria più rappresentative del comparto artigiano a livello regionale (CNA, Confartigianato imprese FVG e SDGZ URES) con la quale si chiede di abrogare la disposizione di cui all'art. 3, comma 6 del Testo unico, estendendo gli incentivi ivi previsti anche alle imprese artigiane rientranti nei settori di attività compresi nella divisione 96 «Altre attività di servizi per la persona» della classificazione ATECO 2007;

Considerato che con la già citata nota di data 16 settembre 2016, le Associazioni di categoria più rappresentative del comparto artigiano a livello regionale hanno richiesto altresì la riduzione della percentuale di aiuto prevista per gli incentivi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni dall'80 per cento al 65 per cento;

Ritenuto necessario pertanto apportare delle modifiche al Testo unico, in accoglimento delle richieste avanzate dalle Associazioni di categoria più rappresentative del comparto artigiano a livello regionale rappresentate con la già citata nota di data 16 settembre 2016;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33», predisposto dalla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2436 di data 16 dicembre 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie integrazioni al «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano», emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono sopresse le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 6».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Il comma 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è abrogato.



Art. 4.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera a bis) del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, le parole: «pari all'80» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 65».

Art. 5.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. La lettera a) del comma 5 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, è sostituita dalla seguente:

«a) le imprese che beneficiano dei contributi per mostre e fiere di cui al titolo II, capo III, presentano contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione per le spese sostenute fino a nove mesi antecedenti la data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

b) alla lettera e) del comma 6, le parole: «nuove imprese artigiane» sono sostituite dalle seguenti: «imprese di nuova costituzione».

Art. 7.

Modifiche all'art. 31 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, le parole: «in particolare» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo esemplificativo».

Art. 8.

Modifiche all'art. 34 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'art. 34 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 le parole: «in particolare» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo esemplificativo».

b) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: «valori bollati» è aggiunta la seguente: «assicurazioni».

Art. 9.

Modifiche all'art. 35 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Il comma 1 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, le parole: «Sono ammesse» sono sostituite dalle seguenti: «È ammessa» le parole: «le iniziative» sono sostituite dalle seguenti: «la domanda».

Art. 10.

Modifiche all'art. 38 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 1 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, le parole: «in particolare» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo esemplificativo».

Art. 11.

Modifiche all'art. 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'art. 41 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 la parola: «50,00» è sostituita dalla seguente: «100,00»;

b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 19/2009 esclusa la costruzione»;

c) al comma 2 le seguenti parole sono soppresse: «per opere edili ed impiantistica generale».

Art. 12.

Modifiche all'art. 42 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'art. 42 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 2 le parole: «in particolare» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo esemplificativo»;

b) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole: «vendita di prodotti» sono aggiunte le seguenti: «e di accoglienza clienti»;

c) alla lettera f) del comma 2 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «e per automezzi»;

d) alla lettera a) del comma 2-bis, dopo le parole: «vendita di prodotti» sono aggiunte le seguenti: «e di accoglienza clienti»;

Art. 13.

Modifiche all'art. 45 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 la parola: «50,00» è sostituita dalla seguente: «100,00».

Art. 14.

Modifiche all'art. 46 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'art. 46 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 le parole: «in particolare» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo esemplificativo»;

b) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole: «vendita di prodotti» sono aggiunte le seguenti: «e di accoglienza clienti»;

c) alla lettera c-bis) del comma 1, dopo le parole: «vendita di prodotti» sono aggiunte le seguenti: «e di accoglienza clienti»;

Art. 15.

Modifiche all'art. 50 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'art. 50 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 le parole: «in particolare» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo esemplificativo»;

b) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: «di revisione contabile» sono aggiunte le seguenti: «e spese legate alla persona lizzazione di software».

Art. 16.

Modifiche all'art. 54 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 54 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, le parole: «in particolare» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo esemplificativo»;

Art. 17.

Modifiche all'art. 55-quater del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 1 dell'art. 55-quater del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 le parole: «in particolare» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo esemplificativo»;

b) alla lettera b) del comma 1, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, commissioni a qualsiasi titolo e interessi fuori fido».



Art. 18.

Modifiche all'art. 60 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'alinea del comma 1 le parole: «in particolare» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo esemplificativo»;

Art. 19.

Efficacia ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione con efficacia dal 1° gennaio 2017.

*Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI***17R00090****REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25.

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 383 del 23 dicembre 2016)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEF 2017) in collegamento con la legge regionale di stabilità per l'anno 2017.

*Capo I***AMBIENTE E TERRITORIO**

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2001

1. Dopo la lettera *d*) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è inserita la seguente lettera:

«*d-bis*) la promozione ed il coordinamento di iniziative e studi di ricerca e sperimentazione nel campo dell'accessibilità e fruibilità degli edifici e del benessere ambientale per consentire e favorire la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2001, è aggiunto il seguente comma:

«*5-bis*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *d bis*), la Giunta determina le priorità di intervento e stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione delle iniziative di promozione per la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica. A tal fine la Regione può stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), operanti nel settore.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2004


1. L'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Programma annuale operativo (PAO)*). — 1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, l'Unione di comuni montani approva un programma annuale operativo (PAO), il quale individua le opere e gli interventi, cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento, indicando puntualmente le relative fonti di finanziamento.

2. Il PAO approvato è trasmesso alla Regione, la quale entro quindici giorni segnala eventuali incoerenze con le previsioni del programma regionale per la montagna vigente. Qualora non siano pervenute segnalazioni, il PAO acquisisce esecutività il sedicesimo giorno dalla trasmissione.

3. In caso di segnalazioni, l'Unione di comuni montani modifica e riapprova il PAO e lo trasmette nuovamente alla Regione.

4. Sulla base del PAO esecutivo e dei criteri definiti dal programma regionale per la montagna, di cui all'art. 3-*bis*, la Regione trasferisce all'Unione di comuni montani la relativa quota di riparto del fondo regionale per la montagna di cui all'art. 8.».



Art. 4.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 9 del 2006

1. L'art. 8 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 9 (Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate) è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Contributo alle attività*). — 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione Emilia-Romagna può concedere contributi ai Comuni, alle Unioni di comuni e agli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, finalizzati a sostenere:

a) programmi e progetti per la sistemazione, la tutela e la fruizione dei geositi e delle grotte individuate nei catasti di cui agli articoli 3 e 4;

b) progetti di carattere scientifico divulgativo ed educativo diretti alla diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico e ipogeo regionale.

2. La Giunta regionale individua le priorità, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativi alle attività di cui al comma 1.

3. La Regione, per la conservazione e aggiornamento del catasto delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche e per gli studi e le pubblicazioni di carattere geologico e speleologico aventi per tema la conoscenza e valorizzazione e la tutela dei geositi, delle aree carsiche e del patrimonio ipogeo, eroga altresì un contributo annuale alla FSRER, con modalità definite dalla Giunta regionale.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 19 del 2008

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), è inserito il seguente:

«1-bis. La Regione, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, può concedere contributi ai comuni e alle Unioni di comuni per la valutazione della pericolosità locale e la realizzazione della microzonazione sismica. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 19 del 2008

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 19 del 2008 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione e agli interventi sul patrimonio esistente, compresi quelli di sopraelevazione, relativi a costruzioni private e ad opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse regionale, metropolitano, d'area vasta e comunale, comprese le varianti sostanzia-

li ai progetti presentati. Resta salva la competenza delle amministrazioni di cui all'art. 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione per le attività di vigilanza e il controllo di sicurezza sismica delle opere pubbliche, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato.»

Art. 7.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 19 del 2008

1. Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 19 del 2008 è sostituito dal seguente:

«5. L'autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Anteriormente alla scadenza, la validità dell'autorizzazione può essere prorogata con comunicazione motivata dell'interessato, corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato con cui assevera che, dopo l'inizio dei lavori, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni. Nella comunicazione è indicata la nuova scadenza che non può essere superiore a cinque anni.»

2. Dopo il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 19 del 2008 è aggiunto il seguente:


«5-bis. L'autorizzazione decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di validità dell'autorizzazione ovvero entro il periodo di proroga anteriormente comunicato.»

Art. 8.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 19 del 2008

1. Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 19 del 2008 è sostituito dal seguente:

«5. Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito. Anteriormente alla scadenza, tale termine può essere prorogato con comunicazione motivata dell'interessato, corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato con cui assevera che, dopo l'inizio dei lavori, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni. Nella comunicazione è indicata la nuova scadenza che non può essere superiore a cinque anni. In merito alla decadenza del deposito trova applicazione quanto disposto dal comma 5-bis dell'art. 11. Trova altresì applicazione quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 e dal comma 9 dell'art. 12.»



Art. 9.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 14 del 2013

1. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale del 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche), è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere le attività di cui al comma 3 la Regione può concedere contributi, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, ai comuni e alle Unioni di Comuni. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.»

Art. 10.

Proroga del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

1. Il mandato del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per la provvisoria gestione dell'ente è prorogato fino al 13 marzo 2018, ovvero fino all'insediamento dei nuovi organi amministrativi, se antecedente.

Art. 11.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unioni) è sostituito dal seguente:

«4. Le funzioni di approvazione del regolamento generale del parco, del regolamento della riserva e del programma triennale di tutela e di valorizzazione della riserva, rispettivamente previsti dagli articoli 32, 46 e 47 della legge regionale n. 6 del 2005, sono attribuite alla Regione. Sono altresì attribuite alla Regione le funzioni di approvazione delle misure di conservazione o dei piani di gestione dei siti della Rete natura di cui all'art. 3 della legge regionale n. 7 del 2004, su proposta dei rispettivi enti di gestione. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), le funzioni di predisposizione e approvazione del progetto d'intervento particolareggiato e del piano territoriale del parco, continuano ad essere esercitate secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 27 e 28 della legge regionale n. 6 del 2005.»

Art. 12.

Fondi rotativi per le imprese

1. Ai fini dell'adeguamento delle politiche finanziarie della Regione alle norme di principio di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), ai sensi del medesimo art. 72, comma 4, rientrano tra gli interventi ammessi, per gli ef-

fetti di quanto previsto dal medesimo art. 72, comma 5, quelli derivanti dall'attuazione di accordi di programma per finalità ambientali di valenza anche interregionale.

Art. 13.

Ulteriori disposizioni per l'attuazione del titolo II, capo I, della legge regionale n. 13 del 2015


1. Nelle more della riforma della disciplina concernente l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai fini dell'attuazione dell'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 13 del 2015, per garantire la continuità amministrativa delle attività da realizzarsi dal 1° maggio 2016 e la coerenza con i principi in materia di armonizzazione contabile, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 (Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018) si applicano anche agli interventi programmati dalla Regione successivamente a tale data e ai lavori di somma urgenza necessari ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Art. 14.

Disposizioni transitorie per gli effetti della pianificazione provinciale in materia ambientale

1. Nelle more del completamento del processo di riforma istituzionale avviato con la legge regionale n. 13 del 2015, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o degli altri titoli abilitativi, comunque denominati, acquisisce il parere della Regione che si esprime sulla conformità del progetto o intervento alla sola pianificazione regionale vigente in caso di difformità dei contenuti di quest'ultima rispetto alla pianificazione provinciale.

2. In attuazione dei principi dell'economia circolare, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. Le pianificazioni vigenti si interpretano conformemente al presente comma.



Capo II
TRASPORTI

Art. 15.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 30 del 1992

1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituito dal seguente:

«4. Al presidente dell'Osservatorio è corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese per l'esercizio della carica pari a 7.200 euro annui, oltre al rimborso delle spese documentate di trasferta fuori dal territorio dell'Emilia-Romagna, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali. Al presidente onorario è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali. Ai componenti dell'Osservatorio è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di trasferta sostenute per l'attività svolta per l'Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 30 del 1992 è inserito il seguente:

«4-bis. Gli oneri di cui al comma 4 sono a carico degli stanziamenti di bilancio destinati alle spese di funzionamento per consigli, commissioni e comitati previsti da leggi regionali.»

Art. 16.

*Modifiche all'art. 13 della legge regionale
n. 30 del 1998*

1. Al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) le parole: «È in ogni caso esclusiva la concessione della gestione della rete.» sono soppresse.

Art. 17.

*Modifiche all'art. 40 della legge regionale
n. 30 del 1998*

1. L'art. 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 40 (Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative). — 1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle imprese di gestione del servizio in apposito regolamento di servizio, nel rispetto delle norme di legge, e devono essere portate a conoscenza del pubblico in modo permanente. Il regolamento è stabilito dall'impresa, è trasmesso all'Agenzia locale o all'ente affidante, e assume valore dopo trenta giorni dall'inoltro in assenza di rilievi.

2. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo e conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. La constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da parte dell'agente in servizio.

3. Dal 1° gennaio 2018 gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti agli obblighi di validazione di tutti i titoli di viaggio, in occasione del primo accesso al servizio e di ogni cambio mezzo. Fino a

tale data, l'obbligo di validazione per tutti i titoli di viaggio in occasione di ogni cambio mezzo dovrà esser disposto dalle autorità competenti in modo da garantire entro il 1° gennaio 2018 l'omogenea applicazione sull'intero territorio regionale. Tale obbligo è inserito nei regolamenti di servizio e portato a conoscenza del pubblico in modo chiaro e permanente.

4. La Giunta regionale potrà determinare norme specifiche di accesso ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in presenza di possibili evoluzioni tecnologiche di bigliettazione.

5. La violazione degli obblighi indicati al comma 2, per gli utenti sprovvisti di valido titolo di viaggio o in possesso di titolo di viaggio adeguato mai obliterato, comporta:

a) il pagamento dell'importo relativo alla tariffa di corsa semplice con sovrapprezzo per emissione a bordo dall'origine alla destinazione del viaggio;

b) la sanzione amministrativa nella misura minima di cinquanta e massima di duecento volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima zona tariffaria; l'importo della sanzione è arrotondato ai 0,50 euro superiori; la sanzione nella misura minima è pagata immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione ovvero entro i successivi cinque giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festivi dalla contestazione; decorso il citato termine di cinque giorni, resta fermo il pagamento della sanzione in misura ridotta e della sanzione massima ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale);

c) il pagamento dell'importo corrispondente al valore del titolo abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di titolo di viaggio contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla lettera b) e fatta salva l'azione penale.

6. La violazione dell'obbligo di validazione ad ogni cambio mezzo dall'1 gennaio 2018, fatta salva l'eventuale disposizione anticipata di tale obbligo, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa:

a) in misura minima di 6 euro entro il quinto giorno dalla data di notifica della violazione; la sanzione amministrativa minima è dimezzata, se pagata nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione e per i soli minorenni, da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale entro tre giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festivi, dalla contestazione;

b) in misura ridotta di 12 euro entro il sessantesimo giorno dalla data della notifica della violazione;

c) nella misura massima di 36 euro dopo il sessantesimo giorno dalla data della notifica della violazione.

7. Quando l'utente, titolare di abbonamento personale non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore si applicano le sanzioni di cui al comma 5. Si applica la sanzione pecuniaria fissa di importo pari a 6 euro nel caso in cui lo stesso utente o, in caso di minorenni il genitore o chi esercita la potestà genitoriale, presenti il documento di viaggio entro cinque giorni naturali consecutivi dalla contestazione, fatta eccezione dei soli giorni festivi, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione.

8. L'assolvimento delle sanzioni deve essere effettuato oltre che nelle mani dell'agente accertatore, qualora previsto, con sistemi di pagamento, di facile accesso per i cittadini, indicati dal soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio, a mezzo di versamento in conto corrente postale o presso la sede del soggetto responsabile.



Gli stessi soggetti responsabili rendono nota al pubblico la comminatoria della sanzione e le modalità dei connessi pagamenti, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili agli utenti a terra e a bordo dei veicoli.

9. L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni sono regolati dagli articoli 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 della legge regionale n. 21 del 1984, e sono svolti dagli agenti accertatori, incaricati dai soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio. Gli autisti, se previsto dai regolamenti aziendali, possono svolgere anche le funzioni di agenti accertatori. Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

10. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'art. 13 della legge n. 689 del 1981, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della legge n. 689 del 1981 e dalla legge regionale n. 21 del 1984.

11. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, come prevede l'art. 13 della legge regionale n. 21 del 1984, l'agente che ha accertato l'inadempimento deve inoltrare, nella più vicina sede di esercizio, rapporto completo di processo verbale di accertamento al soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio per i conseguenti adempimenti di legge.

12. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 15 della legge regionale n. 21 del 1984 è emessa dal soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio.

13. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

14. Per le infrazioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione accessoria da un minimo di 103 euro, a un massimo di 309 euro, oltre al risarcimento del danno derivante.

15. I proventi delle sanzioni, nonché i rimborsi del prezzo del servizio non pagato dall'utente, fino alla conclusione dell'eventuale contenzioso, sono trattenuti dai soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio e registrati in apposita separata voce della contabilità.»

Capo III

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 18.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 16 del 1996

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7) è sostituita dalla seguente:

«c) dirigente responsabile della struttura organizzativa della Regione competente a livello territoriale in materia di agricoltura.»

Art. 19.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 12 del 1999

1. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nel caso in cui revochi un'autorizzazione di cui all'art. 2 per motivi di pubblica utilità, oppure non riassegni, alla scadenza del periodo di concessione, il posteggio cui essa afferisce, il comune rilascia al titolare un'autorizzazione di cui all'art. 3, sulla quale sono trasferite le presenze maturate con la precedente autorizzazione di cui all'art. 2.»

2. Dopo il comma 4-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 12 del 1999 è aggiunto il seguente:

«4-ter. Qualora, alla scadenza del periodo di concessione, il comune riduca il numero dei posteggi di un mercato o di una fiera, la riassegnazione dei posteggi tiene conto delle graduatorie di cui all'art. 1, comma 2, lettera g).»

Art. 20.

Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 16 del 2004

1. Il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) è abrogato.

2. Il comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.

3. Il comma 3-*quater* dell'art. 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

«3-*quater*. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, nonché degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che può essere conteggiata a parte purché tale esclusione sia indicata nella tabella prezzi di cui al comma 1, e di quanto non espressamente escluso.»

4. Il comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma 1.»

Art. 21.

Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 16 del 2004

1. Al comma 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «e dei cartellini» sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

«4. Chi espone tabelle prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla Regione, compilati in modo incompleto o non contenenti gli elementi essenziali identificati dalla Regione ai sensi dell'art. 33, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00.»



Art. 22.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013

1. Dopo il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) è aggiunto il seguente:

«8-bis. È vietato ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito, in particolare quelli meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption).».

Art. 23.

Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Dopo il comma 3 dell'art. 45 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unioni) è aggiunto il seguente:

«3-bis. La Città metropolitana concorre all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo nel quadro del ruolo istituzionale assegnato alla Città metropolitana dalla legge n. 56 del 2014 e dall'intesa generale quadro di cui all'art. 5 della presente legge, con riferimento alle funzioni di promozione dello sviluppo economico e territoriale dell'area metropolitana bolognese e nell'interesse dell'intero territorio regionale.».

Art. 24.

Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Il comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente:

«1. In materia di commercio, le Province esercitano le funzioni relative alle scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale. In materia di commercio, la Città metropolitana di Bologna esercita le funzioni relative a:

a) scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale;

b) definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali di cui alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49);

c) collaborazione con la Regione ai fini dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio.».

2. Le lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 13 del 2015 sono abrogate.

3. La lettera b) del comma 3 dell'art. 47 della legge regionale n. 13 del 2015 è abrogata.

Art. 25.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 4 del 2016

1. Dopo il comma 13 dell'art. 12 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), è aggiunto il seguente:

«13-bis. Una Provincia conferme alla Città metropolitana di Bologna può delegare alla Città metropolitana funzioni di cui alla presente legge, sulla base di un'apposita convenzione che le individua e ne regola i relativi rapporti.».

2. Dopo il comma 13-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente:

«13-ter. La delega è comunicata alla Regione Emilia-Romagna. Sono comunicate, altresì, le modifiche e il recesso, il quale diventa efficace a far data dal secondo esercizio finanziario successivo.».

3. Dopo il comma 13-ter dell'art. 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente:

«13-quater. La convenzione di cui al comma 13-bis disciplina le modalità di raccordo fra gli organi istituzionali della Città metropolitana e della Provincia, e le forme di concertazione con i soggetti privati sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione individuate nella convenzione.».

Art. 26.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 4 del 2016


1. Alla lettera d) del comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 4 del 2016, dopo le parole «per le attività 2016» sono aggiunte le seguenti: «e 2017».

Art. 27.

Proroga del programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2012-2015 e del programma triennale per le attività produttive 2012-2015

1. Il programma triennale per le attività produttive 2012-2015, in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e il programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2012-2015, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), sono prorogati fino ad approvazione dei nuovi programmi da parte dell'Assemblea legislativa.

2. I procedimenti avviati sulla base dei programmi, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nei programmi stessi.



Art. 28.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 20 del 2016

1. L'art. 2 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali)) è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Norma finanziaria*). — 1. Agli oneri derivanti dall'art. 1, per l'importo di euro 5.000.000,00, la Regione fa fronte, per l'esercizio 2016, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo nell'ambito della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività, Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 3 - Altri fondi, del bilancio di previsione 2016-2018. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio.»

Capo IV
CULTURA

Art. 29.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 12 del 2006

1. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 12 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico) è abrogata.

2. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 12 del 2006 le parole «con riferimento agli ambiti territoriali di cui alla lettera *a*), tenendo conto dei principi fondamentali di cui all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), della dimensione e della qualità dell'offerta, nonché dei dati sull'andamento del consumo nel settore cinematografico» sono soppresse.

Capo V
SANITÀ

Art. 30.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 13 del 2012

1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 13 (Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio sanitario regionale) è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire le finalità di cui all'art. 1, in alternativa alla copertura assicurativa per il rischio derivante da responsabilità civile verso terzi, la Giunta regionale, previa richiesta del soggetto interessato, può ammettere alla gestione diretta dei sinistri in sanità nuovi e ulteriori enti parti integranti del Servizio sanitario regionale.»

2. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 13 del 2012 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'art. 32 della legge regionale n. 50 del 1994 è abrogato.»

Art. 31.

Monitoraggio della Giunta regionale

1. Al fine di ottimizzare e monitorare l'utilizzo delle risorse erogate con il Fondo regionale per la non autosufficienza istituito con l'art. 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), la Giunta regionale informa annualmente la commissione assembleare competente sulle eventuali osservazioni pervenute all'Ufficio di Distretto dalle organizzazioni sindacali territoriali, dai soggetti del terzo settore e dai cittadini ed utenti dei servizi.

Art. 32.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 2 del 2016

1. Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali) è sostituito dal seguente:

«5. Nelle farmacie urbane il servizio farmaceutico prestato in turno è effettuato a battenti aperti, ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali, fatta salva la possibilità del Comune di stabilire che il turno notturno sia effettuato a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile, o secondo le modalità previste al comma 6. Nelle farmacie rurali il servizio farmaceutico prestato in turno può essere effettuato anche a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile o, previa autorizzazione del Comune, secondo le modalità previste al comma 6.»

2. Il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

«6. Nei casi previsti al comma 5, il comune ha facoltà di stabilire che il turno possa essere effettuato per chiamata telefonica del farmacista, attivabile anche tramite il citofono della farmacia, garantendo risposta immediata e consegna dei farmaci entro un tempo massimo di trenta minuti dall'avvio della chiamata.»

3. Il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

«7. Il farmacista che svolge il turno a battenti chiusi oppure secondo le modalità previste al comma 6 ha l'obbligo di dispensare i medicinali richiesti, nonché dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare. La corresponsione del diritto addizionale spetta al farmacista secondo quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Ministro della Sanità del 18 agosto 1993 (Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali).»



Art. 33.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 2 del 2016

1. Il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 2 del 2016, è così sostituito:

«2. La Giunta regionale individua, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali con contributi il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio. All'erogazione dei contributi si provvede attraverso le Aziende Usl che curano altresì la relativa istruttoria.»

Art. 34.

Modifiche all'art. 63 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Le lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 63 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unioni) sono abrogate.

Art. 35.

Nuove funzioni della Regione in materia di benessere animale

1. Dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) e della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) sono esercitate dalla Regione.

2. Con successivo provvedimento legislativo sono riformate le leggi regionali n. 27 del 2000 e n. 5 del 2005.

Capo VI

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 36.

Legge regionale n. 32 del 1993: abrogazioni

1. Gli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso) sono abrogati.

2. La lettera *b)* del comma 1 e la lettera *b)* del comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 32 del 1993 sono abrogate.

Art. 37.

Norme in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), la Regione dà applicazione alle disposizioni di cui agli articoli 18-*bis*, 19 e 19-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come introdotti o modificati dall'art. 3 del decreto legislativo n. 126 del 2016, in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi.

2. La Regione dà attuazione a quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 126 del 2016 in materia di informazione dei cittadini e delle imprese.

Capo VII

AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Art. 38.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 8 del 1994

1. La lettera *d)*, del comma 6 quinquies, dell'art. 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è sostituita dalla seguente:

«*d)* tra gli oneri a carico della Regione, oltre alle spese ammesse a rimborso, comprensive di eventuale quota parte delle spese generali connesse alle attività oggetto di convenzione, devono figurare i costi relativi alle coperture assicurative.»

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 dicembre 2016

BONACCINI

(*Omissis*)

17R00039



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 7 0 8 *

€ 3,00

